ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N.

COMUNE DI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia di Rieti

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AMATRICE, POGGIO CATINO E CASTEL S. ANGELO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE. (ARTICOLI 30 E 98 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267)

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Amatrice (abitanti al 31.12.2019 n. segreteria comunale di classe IV), Poggio Catino (abitanti al 31.12.2019 n. 1374 segreteria comunale di classe IV), Castel S. Angelo (abitanti al 31.12.2019 n. segreteria di classe IV), provincia di Rieti, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Amatrice assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell’ex C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell’Interno ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali), si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice segretario, che viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, tra i vice segretari in servizio nei Comuni della convenzione, ove presenti.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l’incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART.6- RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, graverà sul Comune di Amatrice per il 50%( cinquanta per cento), sul Comune di Poggio Catino per il 25% ( per cento) e sul Comune di Castel S. Angelo per il restante 25 % ( venticinque per cento).

Il Comune di Amatrice in qualità di Comune capo fila si riserva di applicare l’art. 9 vicies septies della L. 12.12.2019 n.156, che consente la nomina di un Segretario comunale di classe superiore, applicando il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio. In tal caso i Comuni si impegnano a rimborsare il trattamento economico così come determinato dal Comune capo fila nella percentuale di competenza.

In attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 sarà inoltre corrisposta al Segretario comunale, fino al perdurare dello stato di emergenza, l’indennità aggiuntiva proporzionata all’orario di servizio prestato presso i comuni ricadenti nel cratere giorni di servizi prestati presso.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione è pari a quella del mandato amministrativo del Comune capo convenzione. Potrà essere tacitamente rinnovata, salvo disdetta da esercitarsi entro 120 giorni dalla data d'insediamento della nuova amministrazione del Comune capo convenzione.

La stessa convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi Consigli Comunali. Lo scioglimento della convenzione potrà essere richiesta anche da uno solo dei Comuni convenzionati, con deliberazione del Consiglio Comunale; in questo caso la cessazione del rapporto convenzionale decorrerà dalla data che sarà concordata e, comunque, entro 60 giorni dalla data di comunicazione agli altri Enti della deliberazione di Consiglio Comunale di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale assegnato all’ufficio della segreteria convenzionata.

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed, è subordinata alla presa d’atto della Prefettura di Roma ex- Agenzia Segretari Comunali e Prov.li.e.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe IV (popolazione fino a tremila abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – UTG di Roma ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Lazio in sede di presa d’atto dell’avvenuta costituzione.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente

legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – UTG di Roma ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Lazio per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI AMATRICE

COMUNE DI POGGIO CATINO

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO